



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

## DETERMINAZIONE N. 20 DEL 21.01.2016

### **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA**

**Oggetto:** Rettifica del “*Regolamento del Comitato Tecnico Giuridico (CTG) dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila*”.

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

**Vista** l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di l'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**Considerato** che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di l'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con

decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

**Preso atto** che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

**Vista** la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

**Visto** il Decreto del Sindaco dell'Aquila n. 156 del 29/12/2015 con il quale è stato prorogato il contratto dell'Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

**Premesso** che nell'ambito della sopra richiamata Intesa, sottoscritta in data 7 agosto 2012, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali e che al comma 1 dell'art. 2 si dispone che *"Con atto del Comune dell'Aquila sono definite la sede, l'organizzazione interna, le modalità di funzionamento dell'Ufficio nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa"*;

**Richiamata** la Determinazione n. 83 del 24.03.2015 con la quale è stato approvato il *Testo Coordinato del "Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila"*;

**Richiamata** la Determinazione n. 305 del 28.09.2015 con la quale è stato modificato l'art. 12, punto B, comma 5 del Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

**Visto** il comma 5 dell'art. 12, punto B) del citato Regolamento, il quale prevede che *"l'USRA può avvalersi di un Comitato Tecnico-Giuridico (CTG) multidisciplinare con funzioni consultive e di supporto allo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ufficio Speciale, composto prioritariamente da personale appartenente alla Pubblica Amministrazione ed eventualmente anche da personale esterno alla stessa, per un massimo di 15 unità"*;

**Considerato** necessario assicurare idoneo supporto di consulenza all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, al fine di approfondire, valutare e risolvere problematiche di natura tecnica, giuridica e amministrativa che possono sorgere nel corso delle attività poste in essere dal medesimo Ufficio;

**Vista** la determinazione n. 133 del 04.05.2015 che approva il Regolamento del Comitato Tecnico Giuridico (CTG) dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila il quale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato stesso;

**Richiamata** la Determinazione n. 135 del 04.05.2015 con la quale sono stati nominati i componenti del CTG ed individuato un Coordinatore tra i componenti del Comitato stesso;

**Visto** l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha introdotto nuove disposizioni in materia di *"incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza"*, modificando la disciplina già

posta dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale vieta di conferire incarichi “*a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza*”;

**Richiamata** la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 4 dicembre 2014 n. 6/2014 avente ad oggetto “*Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*” che al punto “*5. Incarichi consentiti*” precisa che sono esclusi dal divieto gli incarichi per “*la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici*”;

**Considerato** il maggior impegno richiesto per l'espletamento delle attività in capo al Coordinatore del CTG e ritenuto riconoscere allo stesso un rimborso spese forfettario;

**Ritenuto** congruo riconoscere un mero rimborso spese forfettario di importo pari ad € 10.000,00 lordi annui, a ristoro delle spese di viaggio, vitto, alloggio, da liquidare trimestralmente;

**Richiamato** l'impegno di spesa effettuato con Determinazione n. 135 del 04.05.2015 pari ad € 50.000,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135 e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 intestata all'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

## DETERMINA

1. di riconoscere al Coordinatore del CTG, in considerazione del maggior impegno richiesto per l'espletamento delle attività di competenza, un mero rimborso spese forfettario di importo pari ad € 10.000,00 lordi annui, da liquidare trimestralmente;
2. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, l'art. 7 del “*Regolamento del Comitato Tecnico Giuridico (CTG) dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila*”, nei seguenti punti:
  - Prima del punto A., dopo le parole “Ai componenti del Comitato” inserire le parole “diversi dal Coordinatore”;
  - Al punto B. aggiungere come ultima frase: “Al Coordinatore del CTG, considerato il maggior impegno, viene corrisposto un rimborso spese forfettario pari ad Euro 10.000,00 lordi annui, da liquidare trimestralmente.”
3. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese di cui alla presente Determinazione si provvederà a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135 e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 intestata all'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;
4. di richiamare altresì l'impegno di spesa effettuato con Determinazione n. 135 del 04.05.2015 pari ad € 50.000,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui

- all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135 e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 intestata all'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;
5. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila.

L'Aquila, 21.01.2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la  
Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

